



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Alunna si fa male durante un gioco finalizzato a salire sulle spalle di una compagna: istituto condannato a risarcire €. 11.000,00.

Il tribunale di Genova ha condannato un istituto scolastico a seguito di un incidente, avvenuto all'interno del cortile scolastico.

Una studentessa, all'epoca undicenne, si è infortunata mentre, insieme ai compagni, prendeva parte a un gioco che prevedeva di salire sulle spalle di una coetanea.

La dinamica è stata ricostruita anche grazie alla relazione dell'insegnante presente che, nell'immediatezza, ha confermato come la ragazza fosse caduta a terra dopo una corsa, riportando **traumi al volto e danni ai denti**.

La responsabilità riconosciuta dal giudice

Il tribunale ha stabilito che la sorveglianza da parte del personale scolastico è risultata insufficiente in quella circostanza.

Il giudice ha sottolineato che l'insegnante si trovava troppo distante per impedire il gesto e che un controllo più attento avrebbe potuto evitare l'incidente.

Nella sentenza (n. 2561/2025, pubblicata il 19 novembre) viene affermato, anche, che l'obbligo di vigilanza deve essere calibrato sull'età degli studenti e sulle attività in corso: ***permettere a una bambina di dieci anni di arrampicarsi sulle spalle di un'altra, senza la possibilità di un intervento immediato, costituisce una seria mancanza.***

Oltre €. 11.000,00 di risarcimento

L'istituto è stato condannato a pagare alla studentessa una somma complessiva di **11.105 euro**, comprensiva del danno riconosciuto per le lesioni, delle future spese odontoiatriche e degli altri costi accertati in giudizio.

Il risarcimento include anche la rivalutazione e gli interessi, secondo quanto previsto dagli indici ISTAT e dalla Cassazione.

Le spese legali e quelle della consulenza tecnica vengono poste a carico della scuola stessa, che potrà rivalersi sulla compagnia assicurativa secondo polizza.